



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO TECNICO "LUIGI DI MAGGIO"

CORSO ROMA, 119 tel./fax 0882/456519 – C. F. 92067380714 – C. M. FGTF17000V
71013 SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)
P.E.O.: FGTF17000V@ISTRUZIONE.IT; P.E.C.: FGTF17000V@PEC.ISTRUZIONE.IT; SITO WEB: WWW.ITDIMAGGIO.EDU.IT

ISTITUTO TECNICO
"LUIGI DI MAGGIO"
S. GIOVANNI ROTONDO
Prot. 0011945 del 20/11/2025
IV (Uscita)

**"La libertà non esiste senza egualanza, ma
non esistono né egualanza né libertà
senza una profonda coscienza dei doveri cui tutti siamo chiamati."**
(“Dei doveri dell’uomo” di G. Mazzini)

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

(Approvazione del Consiglio di Istituto del 19/11/2025, delibera n. 199)

PREMESSA

Il presente Regolamento si ispira e si conforma a:

- D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 come integrato e modificato dal D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 e dalla nota MIUR n. 3602 del 31/07/2008 “Regolamento recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria”;
- T.U. n. 297 del 1994;
- Legge 17 maggio 2024 n.70 recante “Disposizioni volte a prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo” e le Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo – aggiornate con Decreto n. 18 del 13/01/2021;
- D.L. n.104 del 12 settembre 2013 “Divieto di fumo nelle scuole”;
- Circolare Ministeriale del n. 3392 del 16 giugno 2025 recante Disposizioni in merito all'uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione;
- D.M. 183 del 7 settembre 2024 “Linee guida per l'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica”;
- Legge 150 del 2024 recante la *“Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati”*
- D.P.R. n. 134 e n. 135 del 2025.

Al presente Regolamento potranno essere apportate le modifiche necessarie a garantire il buon funzionamento dell'Istituzione scolastica e l'attuazione delle finalità previste dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia.

La Comunità scolastica, interagendo con la comunità civile e sociale di cui è parte, fonda la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente; contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, del loro senso di responsabilità, della loro autonomia e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

PARTE I - REGOLAMENTO STUDENTI

TITOLO I. DEI DIRITTI DELLO STUDENTE

Art. 1. Diritto alla formazione culturale e professionale

Lo studente ha diritto a una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, adeguata all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva. La scuola garantisce la libertà d'apprendimento di ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà d'insegnamento. Il diritto all'apprendimento è assicurato a ogni studente anche attraverso percorsi individualizzati diretti a promuoverne il successo formativo.

Art. 2. Diritto alla riservatezza

Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l'obbligo di mantenere costante e proficuo il rapporto con le famiglie. I genitori hanno il diritto ad avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli direttamente dagli insegnanti. I dati personali dello studente e le valutazioni di profitto devono essere utilizzati nel rispetto del T.U. sulla tutela della privacy (D. Lgs. n. 196/03) e del GDPR Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 3. Diritto all'informazione

Lo studente ha diritto ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, con particolare riferimento alla conoscenza delle scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, alla scelta dei libri di testo e su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla sua carriera scolastica.

All'atto dell'iscrizione sono fornite a ogni studente indicazioni per la consultazione del Regolamento d'Istituto e del Patto di corresponsabilità educativa presenti nella sezione “Regolamenti” del sito web d'Istituto (<https://itdimaggio.edu.it>).

Art. 4. Partecipazione alla vita della scuola

Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Le rappresentanze studentesche, nei vari organi collegiali, possono formulare proposte in tema di organizzazione della scuola, di scelta dei libri di testo e del materiale didattico.

Art. 5. Studenti stranieri

L'istituto promuove e favorisce le iniziative dirette a garantire l'inserimento nella comunità scolastica degli studenti stranieri nel rispetto della loro lingua, cultura e religione.

Art. 6. Qualità del servizio educativo-didattico

È compito della scuola porre in essere le condizioni per assicurare:

- un ambiente scolastico salubre e sicuro, rispettoso della personalità dello studente, culturalmente stimolante, didatticamente ben organizzato, dotato di adeguate strumentazioni tecnologiche;
- offerte formative aggiuntive e integrative;

- iniziative per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio;
- iniziative per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

Art. 7. Diritto di riunione e di assemblea

L'Istituto garantisce l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti nel rispetto delle disposizioni normative e del presente Regolamento.

TITOLO II. DEI DOVERI DELLO STUDENTE

Art.8. Frequenza e studio

Gli studenti sono tenuti a:

- frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;
- seguire con attenzione le attività didattiche, comprese le interrogazioni;
- partecipare in modo pertinente, attivo e costruttivo al dialogo educativo, garantendo a ciascun componente della classe l'opportunità di esprimersi liberamente;
- manifestare all'insegnante ogni difficoltà incontrata nel lavoro in classe e a casa, al fine di mettere a punto strategie opportune per superare l'ostacolo;
- non sottrarsi alle verifiche senza valido motivo;
- portare sempre con sé tutto il materiale necessario (libri, quaderni, vocabolari, materiale da disegno, abbigliamento idoneo per l'attività fisica e sportiva);
- acquisire, in caso di assenza, informazioni in modo opportuno e completo sulle attività svolte e sugli argomenti trattati;
- partecipare, al bisogno, a tutte le attività di recupero promosse dalla scuola.

Art.9. Norme di comportamento

È dovere degli studenti, nell'ambito di tutte le attività scolastiche, dentro e fuori l'Istituto, tenere un contegno corretto, educato e responsabile. Lo studente è tenuto a:

- essere rispettoso nei confronti dei docenti, dei compagni e di tutto il personale della scuola;
- rispettare gli orari scolastici;
- uscire dall'aula, durante le lezioni, solo se autorizzato dall'insegnante dell'ora;
- osservare il regolamento per l'accesso e l'utilizzo dei distributori automatici di bevande e alimenti;
- non allontanarsi dall'aula durante il cambio dell'ora;
- mantenere un comportamento corretto al cambio dell'ora, nel corso degli spostamenti dalle aule ai laboratori, alle palestre e viceversa, al fine di consentire l'ordinato svolgimento delle attività scolastiche;
- osservare, nei laboratori e nelle palestre, le norme richiamate nelle apposite tabelle e/o illustrate all'inizio dell'anno dai docenti responsabili;
- avere la massima cura nell'uso delle apparecchiature, degli arredi, degli strumenti e delle macchine e segnalare immediatamente all'insegnante i danni e le rotture rilevate;
- non arrecare danni al patrimonio scolastico;
- non correre, schiamazzare, giocare, spingere, fare scherzi pericolosi per sé e per gli altri durante gli spostamenti all'interno dell'Istituto o durante le pause di lezione;
- non usare espressioni volgari, non bestemmiare;
- non fumare sigarette tradizionali e sigarette elettroniche in tutti i locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza della scuola, come cortili, parcheggi e giardini;
- non utilizzare telefoni cellulari e smartphone (che dovranno essere spenti all'ingresso a scuola e conservati nel proprio zaino fino al termine delle lezioni) durante tutte le attività scolastiche, sia diurne che pomeridiane, comprese le attività in aula, negli spazi comuni, durante le uscite dall'aula per recarsi ai servizi igienici o alle macchinette, e nelle uscite didattiche quali, ad esempio, le attività di Formazione Scuola-Lavoro, nel rispetto della C.M. n. 3392 del 16/06/2025; sono previste deroghe per gli studenti con Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) o Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.) che potranno far uso di strumenti tecnologici come supporto allo studio; gli studenti potranno comunicare con i loro familiari utilizzando esclusivamente i canali ufficiali della scuola, previa autorizzazione degli insegnanti ed in caso di effettiva necessità;
- non utilizzare, durante le attività didattiche in classe e nei laboratori, giochi o dispositivi elettronici e/o informatici che possano rappresentare elemento di distrazione, sia per chi li usa che per i compagni e, dunque, disturbo per il regolare svolgimento delle attività. In caso d'infrazione l'elemento distrattivo potrà essere sequestrato dal docente, depositato in presidenza e riconsegnato personalmente ai genitori;
- non accedere al cortile ed alle aree all'aperto di pertinenza della scuola con veicoli a motore;
- non entrare nella sala insegnanti;
- non manomettere il registro di classe, né alcun altro documento della scuola, in quanto atti ufficiali;
- osservare le misure di sicurezza ed eseguire con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal piano di evacuazione dell'edificio scolastico.

Art. 10. Orario

Ogni studente è tenuto a frequentare regolarmente le lezioni, a osservare l'orario scolastico e a presentarsi puntualmente in aula. L'inizio delle lezioni è fissato alle ore 08.05. Gli studenti devono trovarsi in classe alle ore 8:00. Gli studenti pendolari possono entrare anche alcuni minuti dopo l'orario previsto, e sono per questo giustificati, in caso di arrivo in ritardo dei mezzi pubblici. Il termine delle lezioni è fissato alle ore 13.00 nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e sabato e alle ore 14.00 nei giorni di martedì e giovedì (venerdì solo per le prime del settore tecnologico uscita alle ore 14.00). Per gli studenti pendolari è autorizzata, ed annotata sul Registro Elettronico (nella sezione "Autorizzazioni ed esoneri"), l'uscita anticipata in base all'orario dei mezzi pubblici.

Art. 11. Ritardi – Entrata alla seconda/terza ora

L'entrata in ritardo e l'ingresso alla seconda o massimo alla terza ora di lezione sono da considerarsi un fatto eccezionale.

Se arriva in ritardo, lo studente è ammesso alle lezioni solo al termine dell'ora di lezione, al fine di evitare l'interruzione del regolare svolgimento delle attività già iniziate.

Il rilascio del permesso per entrare in ritardo compete ai docenti Collaboratori e/o docenti referenti delegati dal Dirigente Scolastico.

Nell'attesa lo studente ritardatario è trattenuto nell'atrio interno dell'Istituto, fermo restando l'obbligo di non allontanarsi. Se lo studente non osserva quest'ultima disposizione, la scuola declina ogni responsabilità.

Ritardi di carattere eccezionale, indipendenti dalla volontà dello studente e relativi solo agli studenti fuori sede, possono essere valutati dal D.S. o dai docenti all'uopo delegati.

In ogni caso, il ritardo va giustificato dal genitore, o da chi ne fa le veci, entro il giorno successivo e utilizzando il libretto delle giustificazioni, nella parte relativa alle entrate/uscite fuori orario.

Se lo studente omette la giustificazione per il secondo giorno successivo al ritardo, sarà applicato il provvedimento di ammonizione scritta di cui all'art. 20 lett. a) del Regolamento disciplinare. Un numero massimo di tre ammonizioni per mancata giustificazione, può determinare, in sede di scrutinio, la riduzione di un punto del voto di condotta.

Allo studente è consentito, per motivi particolari e specifici e con preventiva richiesta scritta dei genitori, entrare dopo l'inizio ordinario delle lezioni entro e non oltre l'inizio della seconda e/o terza ora di lezione. La richiesta, fatta utilizzando l'apposita sezione del libretto delle giustificazioni, deve essere debitamente motivata, firmata dal genitore e inoltrata al D.S. o al collaboratore delegato.

Ogni quadrimestre sono tollerati al massimo 10 (dieci) tra ritardi e ingressi al secondo e/o terzo periodo di lezione; oltre tale limite, lo studente minorenne è ammesso alle lezioni solo se accompagnato personalmente dal genitore. Il superamento di predetto limite, può determinare, in sede di scrutinio, la riduzione di un punto del voto di condotta.

I ritardi e le entrate fuori orario sono riportati, sul registro delle assenze da parte del coordinatore, registrate sulla scheda personale e calcolati nel computo delle assenze complessive dello studente. Il superamento di predetto limite, può determinare, in sede di scrutinio, la riduzione di un punto del voto di condotta.

Art. 12. Uscita anticipata

L'uscita prima del termine regolare delle lezioni è da considerarsi fatto eccezionale.

Per motivi particolari e specifici, lo studente può uscire anticipatamente. La richiesta, fatta utilizzando l'apposita sezione del libretto delle giustificazioni, deve essere debitamente motivata, firmata ed inoltrata al D.S. o a un suo Collaboratore delegato, durante la prima ora di lezione. L'autorizzazione è annotata sul registro di classe.

Lo studente minorenne è autorizzato ad uscire anticipatamente solo se prelevato personalmente dal genitore o, nel caso degli studenti pendolari, anche previa autorizzazione telefonica da parte di uno dei genitori.

Ogni quadrimestre sono tollerati al massimo 5 uscite anticipate, le quali, riportate sulla scheda personale, sono calcolate nel computo delle assenze complessive dello studente.

Art. 13. Assenze

Lo studente, assente dalle lezioni, deve giustificare il giorno del rientro a scuola. La giustificazione deve avvenire unicamente utilizzando l'apposito libretto, nella parte relativa alle assenze, con l'indicazione dei motivi. La firma deve essere apposta dallo stesso genitore che ha provveduto al deposito della propria firma al momento del ritiro del libretto presso la segreteria, nel caso di studente minorenne, o dallo studente stesso nel caso di un maggiorenne.

In caso di assenza per manifestazioni studentesche e/o scioperi, la giustificazione, sul libretto personale, deve contenere la dichiarazione del genitore di conoscere il motivo (adesione allo sciopero e/o alla manifestazione) dell'assenza del figlio minorenne. Nel caso di assenze collettive ingiustificate o di scioperi e manifestazioni non organizzate, il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di richiedere la giustificazione personale da parte del genitore.

Le assenze di giorni non consecutivi vanno giustificate singolarmente.

La giustificazione delle assenze è di competenza dell'insegnante di classe in orario alla prima ora.

Se lo studente omette la giustificazione per i due giorni successivi all'assenza, a partire dal terzo giorno nei confronti dello studente è applicato il provvedimento di ammonizione scritta di cui all'art. 20 lett. a) del Regolamento disciplinare. Un numero massimo di 3 ammonizioni per mancata giustificazione, può determinare, in sede di scrutinio, la riduzione di un punto del voto di condotta.

Ai genitori che hanno dato l'autorizzazione sarà inviato un messaggio e/o un'email con la comunicazione dell'assenza. In caso di smarrimento del libretto delle giustificazioni, il genitore, o lo studente maggiorenne, può chiederne il duplicato presso lo sportello di segreteria.

A norma dell'art. 14 del D.P.R. n. 122 del 2009, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello dell'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale; il superamento di tale limite comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Nel computo delle assenze sono da considerare non solo le ore dei giorni di assenza totale dalle lezioni, ma anche quelle relative alle entrate e uscite fuori orario. La scuola può stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tali deroghe sono previste per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che esse non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli studenti interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale.

Art. 14. Riduzione d'orario

Per l'intera classe non sono previste riduzioni d'orario (in ingresso e/o in uscita) superiori alle due ore, se non in casi eccezionali, comunque, comunicati alla famiglia il giorno prima.

Art. 15. Disposizioni per gli studenti maggiorenni

Tutte le disposizioni previste in materia di ritardo, assenze ed entrate e/o uscite fuori orario valgono anche per gli studenti maggiorenni già censiti come tali. In tal caso, lo studente giustifica i ritardi, le assenze e le entrate e/o uscite fuori orario personalmente, apponendo la propria firma sul libretto.

In ogni caso, la scuola si riserva di:

- richiedere allo studente la documentazione relativa alle personali esigenze e/o giustificazioni addotte alla Dirigenza Scolastica;
- valutare la serietà dei motivi addotti prima di prendere ogni decisione in ordine a quanto in oggetto;
- informare la famiglia su tutti i ritardi, le assenze, le entrate e /o uscite fuori orario e ogni altra notizia relativa all'andamento didattico – disciplinare del figlio, se quest'ultimo ha fornito il consenso;
- non autorizzare l'accesso nell'Istituto allo studente che abbia superato il limite previsto di ingressi posticipati come indicato dall'art. 11 del presente Regolamento, se non opportunamente motivato o in rari casi eccezionali.

Uscire dall'Istituto prima del termine delle lezioni senza regolare autorizzazione costituisce grave infrazione disciplinare.

TITOLO III. ASSEMBLEE E COMUNICAZIONI CON LE FAMIGLIE

Art. 16. Assemblea di classe

L'assemblea di classe può aver luogo una volta al mese, nel limite di un periodo di lezione e non nello stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Nel mese conclusivo delle lezioni non possono aver luogo assemblee.

La richiesta di assemblea, sottoscritta dai rappresentanti di classe o da almeno un terzo degli alunni della classe e corredata dalla firma, per presa visione, dell'insegnante dell'ora coincidente con l'orario dell'assemblea, va presentata, unitamente all'ordine del giorno, al Dirigente Scolastico o a un suo delegato, almeno cinque giorni prima della data richiesta. La concessione dell'assemblea viene annotata sul registro di classe.

L'insegnante in orario deve vigilare sul regolare svolgimento dell'assemblea ed ha il potere di sospendere la stessa, in caso di comportamento scorretto, disturbo al regolare svolgimento delle attività didattiche delle altre classi ed, inoltre, nel caso di trattazione completa degli argomenti previsti all'o.d.g.. Il verbale dell'assemblea, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, dopo la lettura alla classe, viene compilato ed inviato al D.S. o al docente delegato. La mancata consegna del verbale, al termine dell'assemblea, comporta la non autorizzazione dell'assemblea nel mese successivo.

Art.17. Assemblea d'Istituto

Gli studenti hanno diritto a un'assemblea d'istituto al mese, in orario di lezione, della durata massima di quattro ore, a decorrere dal secondo periodo di lezione e non nello stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Nel mese conclusivo delle lezioni non possono aver luogo assemblee.

L'assemblea d'Istituto è concessa dal Dirigente Scolastico o dall'insegnante delegato, su richiesta dei rappresentanti d'Istituto o del 10% degli studenti.

La richiesta di assemblea, corredata dell'ordine del giorno, deve essere presentata al D.S. o a un suo delegato almeno cinque giorni prima della data prevista.

Dell'assemblea deve essere redatto verbale, sottoscritto dal segretario e dal Presidente e consegnato alla Dirigenza Scolastica o all'insegnante delegato.

La mancata consegna del verbale comporta la non autorizzazione dell'assemblea nel mese successivo.

All'assemblea di istituto possono assistere, oltre al Dirigente scolastico od a un suo delegato, i docenti che lo desiderano.

Alle assemblee di Istituto svolte durante l'orario delle lezioni può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico.

La giornata in cui si effettua l'Assemblea d'Istituto si svolge nel seguente modo:

1. Tutti gli studenti seguono la prima ora di lezione con collegamento dalla propria casa. Essi si collegano alle 8:05 e frequentano regolarmente la prima ora di lezione. (I docenti possono svolgere la prima ora di lezione dal proprio domicilio).

2. Gli studenti alle ore 9:05 si collegano all'Assemblea di Istituto su Webex attraverso apposito bottone presente nel registro elettronico.

3. Il docente dello Staff della Dirigenza avvia l'incontro e rende co-organizzatori i Rappresentanti di Istituto i quali possono concedere parola a chi ne fa richiesta (utilizzando lo strumento in piattaforma: alzata di mano). Lo staff della Dirigenza resta collegato per attività di vigilanza, intervenendo solo in caso di necessità e provvedendo, al termine dell'Assemblea, a terminare la riunione.

Art.18. Modalità di comunicazione con le famiglie

Sono favoriti e sollecitati i contatti e gli incontri con le famiglie secondo le seguenti modalità:

- creazione di un account per accedere al registro elettronico (l'username e la password di accesso vengono inviati all'indirizzo di posta elettronica oppure consegnati ad uno dei genitori che ne diventa responsabile. Qualora ci sia necessità che i due genitori abbiano account diversi, essi presenteranno apposita istanza al Dirigente scolastico. Al compimento del diciottesimo anno di età le password vengono resettate e ne vengono consegnate delle nuove direttamente allo studente o studentessa maggiorenne che ne diventa responsabile);
- contatti telefonici per comunicazioni brevi e immediate di particolare urgenza e necessità;
- colloqui tra Docenti e Genitori in orario pomeridiano: nel primo e nel secondo quadrimestre di ogni anno scolastico si svolgerà un incontro scuola-famiglia;
- colloqui tra Docenti e Genitori in orario antimeridiano: su richiesta della famiglia nell'ora di ricevimento settimanale del docente;
- comunicazioni scritte a mezzo servizio postale e per il tramite degli studenti e delle studentesse;
- consigli di classe con tutte le componenti;
- invito dei genitori a recarsi presso l'Istituto scolastico per particolari, eccezionali ed urgenti motivi in qualunque periodo dell'anno scolastico.

La consultazione del registro elettronico costituisce un obbligo da parte della famiglia dello studente o studentessa minorenne e da parte dello studente o studentessa maggiorenne, in quanto attraverso tale strumento si potrà seguire l'andamento didattico-educativo dello studente e della studentessa e si potrà ricevere notizie personali e collettive rivolte all'intera classe frequentata dallo studente e dalla studentessa.

PARTE II. REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Art. 19. Finalità e principi in materia di applicazione delle sanzioni

La parte presente individua i comportamenti delle studentesse e degli studenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento al corretto svolgimento dei rapporti nella comunità scolastica e ai doveri elencati nell'art. 3 del DPR 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, tenendo conto del contenuto della Legge 1 ottobre 2024, n. 450.

Criteri guida cui attenersi sono:

- a. i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica;
- b. la responsabilità disciplinare è personale; nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni;
- c. nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento delle studentesse e degli studenti può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influenza sul voto di comportamento;
- d. in nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità;
- e. le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale della studentessa e dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Art. 20. Comportamenti configuranti mancanze disciplinari e relative sanzioni

I comportamenti configuranti mancanze disciplinari e le relative sanzioni contemplati dal presente Regolamento sono i seguenti:

	Comportamenti configuranti mancanze disciplinari	Sanzioni
a)	<ul style="list-style-type: none">- Ritardo in classe all'inizio di ogni ora di lezione- Utilizzo del cellulare, di giochi, di pubblicazioni o oggetti non richiesti nell'ambito dell'attività didattica. In tale caso si applica anche quanto disposto dall'art. 9- Scarsa diligenza e puntualità nel lavoro assegnato (lezioni, compiti, altre consegne)- Disturbo delle attività didattiche- Mancanza del materiale didattico (libri, quaderni, tuta e scarpe per attività fisica, materiale da laboratorio, ecc.)- Lieve violazioni non intenzionali delle norme di sicurezza- Non osservanza delle disposizioni organizzative interne	Richiamo verbale da annotare sul registro di classe (nota disciplinare) irrogato dall'insegnante che ha rilevato o accertato il comportamento costituente violazione disciplinare

b)	<ul style="list-style-type: none"> - recidiva dei comportamenti sanzionati nella lett. a) - atteggiamenti reiterati scorretti o violenti, o utilizzo di termini volgari ed offensivi, verso i componenti della comunità scolastica o di persone esterne alla scuola (compagni, personale docente e non, persone esterne) - disturbo continuo delle attività didattiche - lancio di oggetti non contundenti - assenze e/o ritardi non giustificati - reiterato utilizzo del cellulare, di giochi, di pubblicazioni o oggetti non richiesti nell'ambito dell'attività didattica. In tale caso si applica anche quanto disposto dall'art.9 - mancato rispetto dei regolamenti di laboratori, palestre e distributori automatici di bevande - danni colposi ai locali, agli arredi e al materiale della scuola e di altri. In questo caso è previsto anche il risarcimento danni - falsificazione delle firme dei genitori - uso fraudolento delle credenziali dei genitori per l'accesso ai sistemi informatici della scuola - violazioni non intenzionali delle norme di sicurezza - fumo in tutti i locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza della scuola, come cortili, parcheggi e giardini. In tale ipotesi sarà applicata le sanzioni previste per legge ai sensi della normativa vigente, con immediata comunicazione alla famiglia 	Ammonizione scritta annotata sul registro di classe dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato e comunicata alla famiglia a seguito di nota disciplinare di chi ha rilevato o accertato il comportamento costituente violazione disciplinare
c)	<ul style="list-style-type: none"> - recidiva dei comportamenti sanzionati nella lett. b) - atteggiamenti estremamente scorretti o violenti, o utilizzo di termini volgari ed offensivi, verso i componenti della comunità scolastica o di persone esterne alla scuola - disturbo grave e continuo delle attività didattiche - allontanamento senza autorizzazione dall'Istituto - violazione intenzionale delle norme di sicurezza - danno doloso alle attrezzature e/o strutture scolastiche. In tal caso è previsto anche il risarcimento del danno - alterazione di risultati delle verifiche scritte e/o pratiche - falsificazione delle firme del D.S. e dei docenti 	Allontanamento dalle lezioni, ma non dalla scuola, da 1 a 2 giorni. Comunicazione alla famiglia Svolgimento di attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Sarà il Consiglio di classe, di volta in volta, a deliberare le attività (tali che favoriscano l'aspetto riflessivo, autoriflessivo e metacognitivo della sanzione, come suggerito dall'art. 19 del presente Regolamento) che lo studente dovrà realizzare a scuola con docenti specificamente incaricati.
d)	<ul style="list-style-type: none"> - recidiva dei comportamenti sanzionati nella lett. c); - violenza fisica o verbale, con offese gravi alla dignità delle persone; - introduzione nella scuola di alcolici e/o sostanze stupefacenti - atti e comportamenti che configurano un danno all'ambiente scolastico, alle strutture e al patrimonio della scuola 	Allontanamento dalle lezioni da tre a quindici giorni commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Risarcimento del danno provocato anche quando il danno sia arrecato in ambienti diversi dalla scuola durante attività programmate dalla stessa. Comunicazione alla famiglia Attività di cittadinanza attiva e solidale o presso strutture ospitanti convenzionate o, in caso di indisponibilità di quest'ultime, presso la scuola a favore della comunità scolastica come indicato nella lett. c)
e)	<ul style="list-style-type: none"> - Atti, comportamenti e reati che determinano danni alla persona (tra cui l'acquisizione e la diffusione di dati personali attraverso l'uso di apparecchi elettronici), violano la dignità ed il rispetto della persona umana (ad es.: violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, ecc.) o che causano pericoli per l'incolinità delle persone (ad es.: incendio, allagamento, ecc.) nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. 	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni. Comunicazione alla famiglia. La scuola promuove, in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
f)	<ul style="list-style-type: none"> - con riferimento alla fattispecie di cui al precedente punto e), nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tali da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico 	Allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di maturità conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. Comunicazione alla famiglia.

L'allontanamento temporaneo dello studente o della studentessa dalle lezioni per un periodo non superiore a quindici giorni è comminato soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni.

L'allontanamento temporaneo dello studente o della studentessa dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni è comminato soltanto se il fatto commesso è di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a quindici giorni. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalle lezioni da tre a quindici giorni o l'allontanamento dalla comunità scolastica superiori a quindici giorni possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente o studentessa responsabile.

Nei periodi di allontanamento dalle lezioni non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente o la studentessa e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.

Per l'allontanamento dalle lezioni fino a due giorni il Consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, per lo studente o la studentessa responsabile, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'Istituzione scolastica.

Per l'allontanamento dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il Consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, per lo studente o la studentessa responsabile, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero dei giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività di cui al primo periodo, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti di cui al quinto periodo di cui all'art. 8-ter del DPR 249/1998 come modificato dal DPR 134/2025, con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti di cui al comma 8-ter del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 134/2025, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica.

Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente o della studentessa, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità.

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Nell'irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui al presente articolo si terrà conto della gravità dell'azione o offesa compiuta, dell'eventuale ravvedimento operoso da parte dello studente o della studentessa, dell'eventuale riparazione del danno e/o del risarcimento del danno anche quando lo stesso sia arrecato in ambienti diversi da quelli scolastici durante lo svolgimento di attività programmate dalla scuola.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Le sanzioni di cui alla tabella su riportata si applicano a partire dall'entrata in vigore del DPR 8 agosto 2025, n. 134. Fino a quella data si applicano le norme di cui al Regolamento di Istituto 2016/2017.

Nell'irrogazione delle sanzioni disciplinari si terrà conto della gravità dell'azione o offesa compiuta, dell'eventuale ravvedimento operoso da parte dello studente o della studentessa, dell'eventuale riparazione del danno, dei casi di recidiva.

In presenza di attenuanti e/o di aggravanti, tenuto conto se la mancanza sia episodica o ripetuta, è possibile irrogare una sanzione di grado inferiore o superiore, oltre a prevedere la sua integrazione con provvedimenti alternativi.

Le sanzioni disciplinari sono cumulabili tra loro.

Le sanzioni di cui al presente art. lett. a) – f) si intendono applicabili per le stesse tipologie di comportamento anche in situazioni scolastiche che si svolgono fuori dei locali dell'Istituto e/o in orario extrascolastico: uscite, visite guidate, viaggi d'istruzione, attività di Formazione Scuola Lavoro, attività progettuali svolte all'estero.

Art. 21. Organi competenti

Le sanzioni disciplinari di cui all'art. 18 sono irrogate dai seguenti organi competenti:

ORGANO	SANZIONE
Docente	Ammonizione verbale o scritta (con avviso alla famiglia dello studente o della studentessa e convocazione dei genitori in caso di studente o studentessa minorenne)

Dirigente Scolastico	Ammonizione verbale o scritta (con avviso alla famiglia dello studente o della studentessa e convocazione dei genitori in caso di studente o studentessa minorenne) a seguito di nota disciplinare di chi ha rilevato di chi ha rilevato o accertato il comportamento costituente violazione disciplinare
Consiglio di classe	Allontanamento dello studente o della studentessa dalle lezioni da uno a due giorni e individuazione di attività, da realizzare a scuola con docenti specificamente incaricati, di approfondimento (tali che favoriscono l'aspetto riflessivo, autoriflessivo e metacognitivo della sanzione, come suggerito dall'art. 18 del presente Regolamento) sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare
Consiglio di classe	Allontanamento dello studente o della studentessa dalle lezioni per un periodo compreso tra tre e quindici giorni e individuazione di attività di cittadinanza attiva e solidale o presso strutture ospitanti convenzionate o, in caso di indisponibilità di quest'ultime, presso la scuola a favore della comunità scolastica con docenti specificamente incaricati
Consiglio di Istituto	Allontanamento dello studente o della studentessa dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni Allontanamento dello studente o della studentessa dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico da applicare previa esplicitazione dei motivi per cui non siano stati esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica durante l'anno scolastico. In ogni caso si dovrà verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme generali in materia di frequenza scolastica, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato. Esclusione dello studente o della studentessa dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di maturità conclusivo del corso di studi

Art. 22. Riparazioni

Le sanzioni disciplinari hanno uno scopo educativo che deve realizzare anche la riparazione pratica del danno che si è verificato: pertanto in tutti i casi in cui sia possibile ed opportuno evitando la mera logica del contrappasso, la sanzione disciplinare sarà accompagnata dall'esecuzione di attività orientate a ripristinare ciò che è stato alterato e a ristabilire le condizioni di civica convivenza quali si convengono ad una comunità scolastica.

Art. 23. Casi di rilevanza penale

In casi di rilevanza penale, il Consiglio di Istituto stabilisce l'allontanamento dello studente o della studentessa responsabile dalla comunità scolastica, per una durata definita, anche superiore a quindici giorni, commisurata alla gravità del fatto.

Per un reato di particolare gravità, perseguitibile d'Ufficio o per il quale l'Autorità Giudiziaria abbia avviato procedimento penale, oppure se vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, il Consiglio di Istituto stabilisce l'allontanamento dello studente o della studentessa dalla comunità scolastica sino a quando cessi la condizione di pericolo.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente o studentessa sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente o studentessa è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Art. 24. Procedure

La sanzione disciplinare viene irrogata in seguito ad una procedura che ha lo scopo sia di accettare i fatti, sia di garantire condizioni di equità.

L'avvio del procedimento è dato dalla contestazione di una mancanza che il Docente fa ad uno studente o ad una studentessa anche non appartenente ad una sua classe; anche il personale non docente, in quanto a pieno titolo parte della comunità scolastica, è autorizzato a comunicare al docente interessato o al Dirigente Scolastico i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari.

Nei casi di Ammonizione verbale o scritta (con avviso alla famiglia dello studente o della studentessa e convocazione dei genitori in caso di studente o studentessa minorenne):

- a. qualora la sanzione disciplinare sia irrogata dal docente che si trova nella classe dello studente o studentessa, il docente procede sul momento alla contestazione della mancanza e la annota sul registro di classe; il docente deve tempestivamente presentare al Dirigente scolastico una relazione dettagliata su quanto accaduto, le giustificazioni addotte dallo studente o dalla studentessa, il nominativo di eventuali testimoni;
- b. qualora la sanzione disciplinare sia irrogata da altro personale o da docente che non insegni nella classe frequentata dallo studente o studentessa, questi deve tempestivamente presentare al Dirigente scolastico una relazione dettagliata su quanto accaduto, le giustificazioni addotte dallo studente o dalla studentessa, il nominativo di eventuali testimoni. Il Dirigente scolastico provvederà a notificare la sanzione disciplinare alla famiglia dello studente o della studentessa, se minorenne, o allo stesso studente o studentessa, se maggiorenne;
- c. qualora la sanzione disciplinare sia irrogata dal Dirigente scolastico questi provvederà ad inviare allo studente o studentessa maggiorenne, o alla famiglia dello studente o della studentessa minorenne, comunicazione per chiedere allo studente o alla studentessa di esporre le proprie ragioni.

Nel caso di Allontanamento dello studente o della studentessa dalle lezioni da uno a quindici giorni, nel caso di Allontanamento dello studente o della studentessa dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni, nel caso di Esclusione dello studente o della studentessa dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di maturità conclusivo del corso di studi:

- a. il docente che avanza la proposta di sanzione disciplinare procede sul momento alla contestazione della mancanza e la annota sul registro di classe; lo studente o la studentessa deve essere invitato ad esporre le proprie ragioni; il docente che propone di irrogare la sanzione deve tempestivamente presentare al Dirigente scolastico una relazione dettagliata su quanto accaduto, contenente le motivazioni della contestazione d'addebito, le giustificazioni addotte dallo studente o dalla studentessa, il nominativo di eventuali testimoni. Il Dirigente scolastico provvederà a convocare l'organo competente di cui all'art. 19 del presente regolamento a seconda della sanzione disciplinare che si propone di irrogare. La decisione assunta dall'organo competente viene comunicata per iscritto allo studente o alla studentessa maggiorenne o alla sua famiglia se lo studente o la studentessa sia minorenne;
- b. Qualora la sanzione disciplinare sia proposta da altro personale o da docente che non insegni nella classe frequentata dallo studente o studentessa, questi deve tempestivamente presentare al Dirigente scolastico una relazione dettagliata su quanto accaduto, contenente le motivazioni della contestazione d'addebito, le giustificazioni addotte dallo studente o dalla studentessa, il nominativo di eventuali testimoni. Il Dirigente scolastico provvederà a convocare l'organo competente di cui all'art. 19 del presente regolamento a seconda della sanzione disciplinare che si propone di irrogare. La decisione assunta dall'organo competente viene comunicata per iscritto allo studente o alla studentessa maggiorenne o alla sua famiglia se lo studente o la studentessa sia minorenne;
- c. qualora la sanzione disciplinare sia proposta dal Dirigente Scolastico questi provvederà ad inviare allo studente o studentessa maggiorenne, o alla famiglia dello studente o della studentessa minorenne, comunicazione per chiedere allo studente o alla studentessa di esporre le proprie ragioni. Il Dirigente scolastico provvederà a convocare l'organo competente di cui all'art. 19 del presente regolamento a seconda della sanzione disciplinare che si propone di irrogare. La decisione assunta dall'organo competente viene comunicata per iscritto allo studente o alla studentessa maggiorenne o alla sua famiglia se lo studente o la studentessa sia minorenne.

Nel fascicolo custodito dal Dirigente Scolastico viene conservata copia della verbalizzazione e della documentazione scritta riferita alla sanzione disciplinare irrogata.

Art. 25. Termine per l'irrogazione delle sanzioni e per l'impugnazione

I procedimenti per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 18 lett. c), d), e), f) devono concludersi entro 10 giorni dalla data della contestazione del fatto.

Contro le sanzioni disciplinari, irrogate allo studente o alla studentessa, chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della irrogazione, può ricorrere ad un apposito Organo di garanzia interno alla scuola; tale ricorso va presentato al Dirigente scolastico in forma scritta ed opportunamente integrato da tutti gli elementi utili. I ricorsi presentati fuori il termine prescritto non saranno in nessun caso presi in considerazione.

L'Organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti e delle studentesse o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento di cui al DPR n. 249, del 24/06/98 e ss.mm.ii.

Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di garanzia per discutere della sanzione disciplinare, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.

Ricevuto il ricorso, il Presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del personale, dell'Organo collegiale che ha irrogato la sanzione: Consiglio di Classe o Consiglio di Istituto, dello studente o studentessa maggiorenne, della famiglia dello studente o studentessa minorenne, dello stesso Dirigente Scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato.

Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di garanzia.

L'Organo di garanzia si riunisce entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso e convoca coloro che sono stati coinvolti per risentirne testimonianza e motivazioni. Prima di prendere una decisione, infatti, questo organismo deve invitare tutte le parti ad esporre le proprie ragioni per indurle a collaborare alla soluzione della contesa, ricreando un clima di serenità e di cooperazione. Qualora l'Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione dovrà ritenersi confermata.

Tutte le testimonianze sono rese a verbale.

Ogni decisione dell'Organo di garanzia è verbalizzata e le decisioni assunte con le relative motivazioni sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti dell'Organo stesso.

L'Organo di garanzia può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, rinviando eventualmente la determinazione all'organo competente per un riesame della questione.

Nel caso in cui l'Organo di garanzia, esaminata la documentazione prodotta dai genitori e dal Dirigente Scolastico, decida la non pertinenza della sanzione, il provvedimento sarà immediatamente revocato, con notifica scritta alla famiglia dello studente o studentessa, al Consiglio di Classe interessato o al Consiglio di istituto. Contemporaneamente gli atti emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare saranno annullati.

Nel caso in cui l'Organo di garanzia ritenga la sanzione pertinente, ne darà comunque comunicazione allo studente o studentessa maggiorenne o ai genitori dello studente o studentessa minorenne che l'hanno impugnata.

Le decisioni dell'Organo di garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate entro i cinque giorni successivi alla delibera.

Art. 26. Organo di Garanzia

L'Organo di garanzia dell'I.T.E.T. "Luigi Di Maggio" è composto da cinque membri:

- a. il Dirigente scolastico (o un suo delegato), che lo presiede e ne designa il Segretario
- b. 2 docenti, designati dal Consiglio d'Istituto
- c. 1 genitore designato dal Consiglio di Istituto tra i rappresentanti in esso presenti
- d. 1 studente/ssa designato/a dal Consiglio di Istituto tra i rappresentanti in esso presenti

Sono individuati anche n. 3 membri supplenti che subentrano ai membri effettivi nei casi di incompatibilità:

- a. 1 docente, membro supplente, designato dal Consiglio di Istituto
- b. 1 genitore, membro supplente, individuato dal Consiglio di Istituto
- c. 1 studente o studentessa, membro supplente, individuato dal Consiglio di Istituto

I membri dell'Organo di garanzia vengono designati ed eletti secondo le seguenti modalità:

- a. I due docenti effettivi e il docente supplente vengono designati dal Consiglio di Istituto durante la prima seduta ordinaria del Consiglio d'Istituto all'inizio di ogni periodo di validità del Consiglio di Istituto stesso

b. Il genitore effettivo e il genitore supplente, lo studente o la studentessa effettivo/a e lo studente o la studentessa supplente vengono eletti in occasione delle elezioni di rinnovo del Consiglio di Istituto

L'Organo di garanzia:

- resta di norma in carica per l'intero periodo di validità del Consiglio di Istituto;
- scaduto per compimento del mandato resta in carica sino all'insediamento del nuovo Organo di garanzia; i membri decaduti per perdita dei requisiti di eleggibilità, sono nel frattempo surrogati;
- può funzionare anche se privo di alcuni membri cessati per perdita dei requisiti, purché quelli in carica non siano inferiori a tre, in attesa dell'insediamento dei nuovi eletti.

Decadono dall'Organo di garanzia:

- i membri che per qualsiasi motivo cessano di appartenere alle componenti scolastiche;
- i genitori degli studenti e delle studentesse che conseguono il titolo finale di studio o che perdono la qualità di studenti per cause non dipendenti dal conseguimento del predetto titolo;
- gli studenti che abbiano conseguito il titolo finale di studio o che, per qualsiasi altra causa non dipendente dal conseguimento del titolo finale di studio cessino di appartenere alla scuola in cui sono iscritti.

Il Dirigente scolastico o il suo delegato non può partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti il proprio figlio/a, studenti o studentesse parenti ed affini fino al IV grado, studenti o studentesse appartenenti alla classe del proprio figlio/a

Il genitore componente dell'Organo di garanzia non può partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti il proprio figlio/a, studenti o studentesse parenti ed affini fino al IV grado, studenti o studentesse appartenenti alla classe del proprio figlio/a.

I docenti componenti dell'Organo di garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti o studentesse parenti ed affini fino al IV grado o propri studenti o studentesse.

Lo studente o studentessa componente dell'Organo di garanzia non può partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti o studentesse parenti ed affini fino al IV grado o un proprio/a compagno/a di classe.

Nel caso si verifichi una delle situazioni precedenti, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai membri supplenti.

La funzione di segretario verbalizzante viene svolta da un componente dell'organo stesso, scelto tra la componente genitori o docenti o alunni. L'Organo di garanzia viene convocato dal Presidente.

La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'Organo di garanzia anche con un solo giorno di anticipo.

Per la validità delle deliberazioni assunte non è mai necessario che siano presenti tutti i membri dell'Organo di garanzia; è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica (tre componenti).

Ciascuno dei componenti dell'Organo di garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'Organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di garanzia.

Le deliberazioni dell'Organo di garanzia devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione. Le votazioni sono segrete quando si faccia riferimento a persone.

Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il verbale della riunione dell'Organo di garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla riservatezza dei dati.

L'Organo di garanzia si riunisce con la partecipazione di almeno tre membri.

Art. 27. Organo di Garanzia Regionale

Contro le decisioni adottate dall'Organo di Garanzia della scuola è ammesso reclamo dinanzi al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, entro il termine di 15 giorni.

Parte III - REGOLAMENTO DOCENTI

Art. 28. Funzione docente

1. La funzione docente, attraverso il processo di insegnamento-apprendimento, è volta a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli studenti, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici e dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto.
2. La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio.
3. In attuazione dell'autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, attraverso processi di confronto con le altre componenti della comunità scolastica, elaborano e attuano il Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Art. 29. Diritti del docente

I docenti hanno diritto di:

1. essere rispettati in ogni momento della vita scolastica;
2. essere liberi nella scelta delle proposte didattiche, in linea con le indicazioni contenute nella programmazione dei dipartimenti interdisciplinari e nella programmazione dei Consigli di classe e con gli obiettivi individuati dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
3. partecipare ad attività di aggiornamento e formazione in servizio, funzionali alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità.

Art. 30. Doveri del docente

I docenti, per mantenere alto il livello di efficacia ed efficienza dell'azione formativa, hanno il dovere di:

1. rispettare gli studenti come persone in ogni momento della vita scolastica;
2. comunicare agli studenti con chiarezza gli obiettivi didattico-formativi e i contenuti delle discipline;
3. fornire spiegazioni dettagliate, ripetute ciclicamente ed ampliate progressivamente;
4. controllare assiduamente l'avvenuta comprensione ed assimilazione dei contenuti attraverso domande in classe e controllo dello studio personale e/o del lavoro svolto a casa;
5. guidare gli studenti ad acquisire la consapevolezza che l'errore non è momento puramente negativo della loro prestazione, ma è dalla consapevolezza e dall'accettazione di esso che inizia il cammino di miglioramento;
6. stabilire, con un anticipo di almeno tre giorni, le date di svolgimento delle verifiche scritte e/o pratiche previste, comunicarle agli studenti e riportarle sul registro di classe;
7. concordare, nell'ambito della stessa classe, le verifiche scritte e/o pratiche con i docenti delle altre materie, in modo da evitare, se possibile, lo svolgimento di più prove nello stesso giorno;
8. eseguire la correzione delle verifiche scritte e/o pratiche da restituire agli studenti in tempi ragionevolmente brevi (massimo due settimane dal loro svolgimento) e comunque tali da non vanificare l'effetto positivo della correzione sul processo di apprendimento;
9. registrare (presso la segreteria didattica) gli elaborati corretti, entro la fine del quadriennio;
10. comunicare con chiarezza le valutazioni (scritte, orali e pratiche), esplicitando i criteri adottati per la loro formulazione, e riportandole sul registro elettronico;
11. adottare, nei confronti degli studenti, metodologie relazionali comuni ed avere un atteggiamento disponibile al dialogo, ma fermo nell'imporre il rispetto delle regole e l'osservanza del dovere di studiare;
12. mettere in atto tutte le strategie idonee a stabilire, con studenti e famiglie, rapporti di comunicazione e collaborazione per migliorare l'efficacia del processo di apprendimento e di formazione.

Art. 31. Disposizioni per i docenti

1. Il rispetto dell'orario di servizio costituisce per tutto il personale docente un obbligo inderogabile la cui inosservanza, oltre a compromettere la funzionalità dell'Amministrazione, determina anche disagio per gli studenti.
2. I docenti devono trovarsi in Istituto 5 minuti prima che cominci la propria lezione; gli insegnanti della prima ora devono essere presenti in aula 5 minuti prima dell'inizio della lezione per attendere gli studenti.
3. Il docente della prima ora è tenuto ad annotare sul registro di classe gli studenti risultati assenti all'appello, a controllare quelli assenti nel giorno precedente e a segnare sul registro l'avvenuta o la mancata giustificazione. Il docente segnalerà al D.S. o al suo delegato il nominativo dello studente che, dopo due giorni dall'assenza e/o ritardo, continui ad essere sprovvisto di giustificazione.
4. Tutti i docenti sono tenuti a compilare il registro elettronico riportando le proprie ore di lezione, annotando gli argomenti svolti, le attività di recupero effettuate, le valutazioni delle verifiche fatte (orali, scritte e/o pratiche) e registrando successivamente, presso la segreteria didattica, gli elaborati corretti.
5. Di norma, a partire dal secondo periodo, è consentito far uscire non più di uno studente per volta, fatta eccezione per casi seriamente motivati.
6. Tutti i docenti sono tenuti a non autorizzare le uscite degli studenti negli ultimi cinque minuti del periodo delle lezioni, fatta eccezione per casi seriamente motivati.
7. I docenti dell'ultima ora non devono consentire che gli studenti escano dalle aule prima del suono della campanella.
8. Tutti i docenti possono autorizzare l'utilizzo dei distributori automatici di bevande ed alimenti e devono vigilare sul divieto, imposto agli studenti, di portare cibi e bevande in aula.
9. Gli studenti non possono essere lasciati soli. Il docente, soltanto in casi eccezionali, può affidare la classe al collaboratore scolastico ed eventualmente informare il Dirigente Scolastico, o un suo delegato, qualora ci sia un grave motivo che impedisca la prosecuzione della lezione.
10. Il cambio dei docenti deve sempre avvenire con la maggiore celerità possibile. I docenti che, per ragioni didattiche, trasferiscono la classe nei laboratori e nelle palestre sono tenuti ad accompagnare la stessa all'inizio e al termine della lezione.
11. Tutti i docenti sono tenuti a rispettare il divieto di fumo di sigarette tradizionali e di sigarette elettroniche in tutti i locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza della scuola, come cortili, parcheggi e giardini. Chiunque violerà il divieto, incorrerà nelle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.
12. Tutti i docenti sono tenuti a rispettare il divieto di utilizzo del telefono cellulare durante le ore di lezione e durante le riunioni degli Organi Collegiali.
13. Durante l'assemblea di classe l'insegnante in orario deve vigilare sul regolare svolgimento dell'assemblea ed ha il potere di sospendere la stessa, qualora il comportamento degli studenti sia scorretto, arrechi disturbo al regolare svolgimento delle attività didattiche delle altre classi e, inoltre, nel caso in cui siano stati trattati tutti gli argomenti previsti all'o.d.g.

14. Tutti i docenti sono tenuti ad attenersi alle norme vigenti in materia di sicurezza, segretezza e tutela della riservatezza.

Parte IV – ALLEGATI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32. Allegati

Costituiscono parte integrante del presente Regolamento i seguenti allegati, disponibile nella sezione *Regolamenti* del sito web istituzionale:

- Codice Disciplinare Docenti e ATA (prot. 4881 del 25/09/2018);
- Regolamento per i Viaggi di Istruzione (approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 29 Ottobre 2018 con delibera n. 24);
- Regolamento per accogliere e vigilare gli studenti in sicurezza (approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 27 Giugno 2019 con delibera n. 80);
- Regolamento di Istituto sulle procedure in caso di sciopero (prot. 2083 del 25/02/2021);
- Regolamento per la Prevenzione e il Contrastio al Bullismo e al Cyberbullismo (prot. 5990 del 18/06/2021);
- Protocollo Mobilità degli Studenti (prot. 10174 del 01/10/2023);
- Patto educativo di corresponsabilità scuola-famiglia (approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19 Novembre 2025 con delibera n. 200)

Art. 33. Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 34. Entrata in vigore

Il Regolamento entra in vigore dalla sua pubblicazione all'albo della scuola.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Rocco D'AVOLIO**

Firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993